



Sentenza n. 3153/2016 pubbl. il 22/11/2016

RG n. 1597/2014

Repert. n. 6268/2016 del 22/11/2016

N. R.G. 1597/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Liliana GUZZO

PRESIDENTE

dr.ssa Anna Maria MARRA

GIUDICE

dr. Luca BOCCUNI

GIUDICE REL.

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa

DA

FALLIMENTO A S.R.L., in persona del curatore *pro tempore*, corrente in Vicenza, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to _____, con domicilio eletto presso lo studio degli avv.ti _____

in forza di procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

CONTRO

B _____ rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to _____ con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to _____ in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione;

CONVENUTO

CONCLUSIONI DELL'ATTORE:

"Nel merito, accertarsi e dichiararsi che l'amministratore e liquidatore convenuto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 146, 42, 43 L.F., ha violato gli artt. 2476, 2482 n. 4), 2485, 2486, 2489 cc, ponendo in essere i fatti omissivi e commissivi di cui in narrativa, sia verso la società che verso i



creditori sociali, non solo proseguendo l'attività sociale, nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento, ma anche ponendo in essere tutta una serie di operazioni liquidatorie, bene descritte in narrativa, che non hanno avuto altro effetto se non quello di cagionare, aggravare il dissesto e, comunque, impoverire la società fallita. Per l'effetto condannarsi il convenuto al risarcimento dei danni patiti dalla società fallita che si determina in euro 240.000,00.=, oppure in via alternativa, sulla base della differenza dei netti patrimoniali, in euro 192.000,00.=, o comunque quelle somme maggiori o minori dovessero risultare in corso di causa, oltre agli interessi legali dalla scadenza al saldo. Condannarsi il convenuto a rifondere all'attrice le spese (generali incluse), i diritti e gli onori di causa, oltre IVA e CPA come per legge. In via istruttoria, come da foglio allegato a verbale 6.7.2016".

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO:

"Nel merito, rigettare tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori così come formulati nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) cpc, depositata il 18.9.2014, con i testi ivi indicati. Si rinnova altresì la richiesta di convocazione a chiarimenti del CTU, così come formulata all'udienza del 15.7.2015, affinché lo stesso possa rispondere alle osservazioni sollevate dal CTP, osservazioni che, a giudizio del sottoscritto procuratore, non hanno ricevuto riscontro alcuno. Con vittoria di spese e competenze legali di causa, oltre accessori di legge".

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 10.2.2014, regolarmente notificato, Fallimento ^A dichiarato con sentenza del 23.2.2012 dal Tribunale di Vicenza, ha convenuto dinanzi l'intestato Tribunale ^B, già amministratore della società *in bonis* tra il 22.12.2006 ed il 30.12.2009, nonché successivamente suo liquidatore a far data dal 18.3.2011, fino alla dichiarazione di insolvenza.

Parte attrice, dopo aver premesso che l'impresa collettiva sarebbe stata costituita nel corso del 2006, ha esercitato nei confronti del convenuto, l'azione di responsabilità ex art. 146 L.F. per le condotte gestorie illecite poste in essere da ^B, sia quale amministratore che quale liquidatore, rilevando come la società, già al 31.12.2007 o al più tardi dal 31.12.2008, fosse in condizione di scioglimento per la perdita del capitale sociale, perdita non rilevata dall'organo gestorio che, invece di adottare senza ritardo le iniziative di legge e, quindi, la conservazione del patrimonio dell'impresa, avrebbe continuato la normale attività di rischio, così arrecando danno alla



società ed ai creditori sociali in ragione del maggiore indebitamento sopportato ovvero in ragione della perdita progressiva di suo patrimonio.

Più nel dettaglio, la procedura ha rilevato che la società *in bonis* avrebbe perduto il proprio capitale in ragione della contestazione della correttezza dei dati contabili risultanti dai bilanci depositati in atti, osservando come i crediti appostati si sarebbero dovuti prudenzialmente svalutare, così come sarebbero state imprudentemente sopravvalutate le immobilizzazioni immateriali e le immobilizzazioni materiali, essendo tardiva la messa in liquidazione volontaria della società nel corso del 2011 ed avendo nel frattempo l'amministratore gestito l'impresa attraverso la prosecuzione dell'attività di rischio, con conseguente danno determinato nella differenza tra attivo e passivo fallimentare, pari ad euro 240.000,00.=, ovvero determinato nella differenza tra i netti patrimoniali in termini di incremento della perdita patrimoniale, pari ad euro 194.000,00.=.

Inoltre, il fallimento ha imputato a **B** il danno arrecato al patrimonio della società ed ai creditori per avere egli ceduto, in qualità di liquidatore, l'azienda sociale a terzi a prezzo certamente inferiore a quello di mercato per euro 30.000,00.=, avendo l'acquirente poco dopo ceduto il medesimo compendio ad euro 130.000,00.=, nonché avendo la procedura recuperato in via transattiva dall'avente causa il solo importo di euro 33.000,00.=.

Costituendosi in giudizio, il convenuto, ha negato la sussistenza dei presupposti allegati da controparte e relativi al fatto che la società avrebbe erroneamente esposto dati di bilancio tali da non far figurare la perdita del capitale sociale con conseguente stato di scioglimento dell'impresa collettiva, essendo corrette le appostazioni dei crediti e delle immobilizzazioni e pur dovendosi considerare che **A** fosse una *star up*, operante nel settore della gestione di attività di sale gioco, con le conseguenti difficoltà riscontrate in ragione delle illegittime iniziative prese dal comune di Vicenza e dirette alla limitazione delle attività di impresa in detto ambito.

La disposta consulenza tecnica dell'ufficio ha adeguatamente chiarito la sussistenza di presupposti dell'azione di responsabilità proposta dal fallimento nei soli limiti della prosecuzione della attività di rischio fino alla messa in liquidazione della società, in ragione della perdita del capitale sociale di **A** a partire dal 31.12.2008.

In argomento, è da dire che scorrettamente il convenuto assume come il CTU abbia considerato, ai fini della sua valutazione, documentazione la cui produzione non sarebbe stata ritualmente richiesta. Va osservato che il consulente tecnico dell'ufficio, vista la stessa istanza formulata dal convenuto, fin dalla comparsa di costituzione, di ottenere dal fallimento l'acquisizione della documentazione contabile della società, ha provveduto, non solo ad esaminare i



documenti versati in atti ed in particolar modo i bilanci, ma anche la documentazione contabile di rilievo messa a disposizione del fallimento, sulla scorta della condivisione di essa con entrambe le parti. Si deve rammentare che, ai sensi dell'art. 198 cpc ed in tema di esame contabile, il consulente può esaminare documenti e registri non prodotti in causa, previo consenso delle parti. Peraltro, ove detto consenso non è stato ottenuto da parte del CTU, lo stesso ha inoltrato formale richiesta al Giudice istruttore onde poter o meno acquisire ed esaminare la documentazione ulteriore offerta dal fallimento, avendo negato il Giudice detta possibilità, così avendo il CTU omesso ogni indagine in argomento.

In ragione degli accertamenti peritali che debbono in punto integralmente condividersi, non meritando le censure formulate da parte convenuta, risulta che Seven Berica srl si sia trovata in condizione di perdita del capitale sociale solo a partire dal 31.12.2008, quando il suo patrimonio netto è divenuto negativo per euro 21.304,44.= a fronte di una capitale sociale di euro 20.000,00.=, perdita di patrimonio riconfermata anche per l'esercizio successivo in euro 16.768,53.=, e ciò in ragione del fatto che, seppure le immobilizzazioni materiali, così come l'appostazione del valore dei crediti, non risultano scorrette, il CTU ha evidenziato come dalla documentazione contabile non constano costi di *leasing* di modo che non appare corretta la relativa capitalizzazione nelle immobilizzazioni immateriali, così come risultano mancanti per tutti gli esercizi esaminati le quote di ammortamento relative a tutte le immobilizzazioni.

In tale condizione, l'amministratore in carica, **B**, avrebbe dovuto senza indugio attivare le iniziative di legge per il caso di stato di scioglimento della società, quali la sua ricapitalizzazione entro i limiti di legge, ovvero la sua trasformazione, ovvero la mera conservazione del patrimonio al fine della liquidazione. Di converso, il CTU ha evidenziato come, successivamente al 31.12.2008, **B** avrebbe inequivocabilmente proseguito la normale attività di rischio di impresa, tanto che la valutazione del consulente si appunta, tra l'altro, sull'acquisto da parte dello stesso di nuovi impianti da gioco per importo complessivo rilevante. E' evidente che **B**, in tal modo, ha omesso di svolgere una attività meramente conservativa e liquidatoria del patrimonio sociale, addirittura effettuando nuovi investimenti del tutto inibiti dalla situazione di scioglimento dell'impresa e tali da avere necessariamente aggravato la perdita patrimoniale della società.

Ora, il fallimento attore, cumulando l'azione di responsabilità sociale e dei creditori, a norma dell'art. 146 L.F., chiede che il risarcimento del danno gli venga riconosciuto in termini di differenza tra attivo e passivo fallimentare. Se il criterio indicato viene considerato adeguato nel



caso in cui si imputi all'organo gestorio una condotta illecita che involge l'intera gestione di impresa, come è nel caso in cui l'amministratore prosegua l'attività di rischio assumendo nuovo indebitamento, nonostante l'obbligo previsto dall'art. 2485 cc di conservare il patrimonio sociale, appare evidente che esso criterio di liquidazione assume rilievo eminentemente equitativo e sommario, imputandosi all'amministratore anche lo sbilancio fallimentare che non necessariamente dipende dalla sua condotta gestoria non conservativa. E' per quanto motivo che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la differenza tra attivo e passivo fallimentare può essere utilizzata come criterio di liquidazione del danno nel caso di specie solo ove non sia altrimenti possibile determinare in modo migliore la perdita di patrimonio sopportata dall'impresa *in bonis*, con pregiudizio, non solo per la società, ma anche per i creditori insoddisfatti. Ebbene, la giurisprudenza ha limitato la possibilità di utilizzare detto criterio esclusivamente nel caso in cui manchino le scritture contabili dalle quali si possa ricostruire la perdita patrimoniale (Cass. Sez. Un. n. 9100/2015), circostanza quest'ultima del tutto estranea ai fatti di responsabilità allegati dal fallimento con l'atto introduttivo del giudizio.

La correttezza, invece, del ricorso al criterio della differenza dei netti patrimoniali, al fine di verificare la c.d. perdita patrimoniale incrementale, appare corretto, non solo perché adeguato all'illecito accertato, ma anche in quanto l'attività di impresa di **A** srl, dopo il verificarsi del suo stato di scioglimento, è proseguita normalmente, senza la possibilità di individuare singoli e specifici atti illeciti, rimanendo gli acquisti dei cespiti indicati dal CTU espressione di una delle condotte non conservative imputabili all'amministratore.

Il consulente, quindi, ha correttamente riqualificato i bilanci in ottica liquidatoria, onde rendere omogenei i dati contabili e, quindi, ha verificato la perdita patrimoniale incrementale complessiva, dal 31.12.2008 fino al momento in cui **B**, è rimasto amministratore della società, essendo quest'ultima successivamente e finalmente messa in liquidazione nel corso del 2011.

Il danno correttamente determinato dal CTU è dunque pari all'importo capitale, liquidato equitativamente all'attualità, di euro 41.500,00.=, a cui aggiungere, sempre in via equitativa gli interessi compensativi al tasso legale dalla domanda al saldo.

Di converso, nulla può essere riconosciuto al fallimento per il danno asseritamente sopportato dalla massa dei creditori e dall'impresa *in bonis* in riferimento alla condotta tenuta dal convenuto una volta nominato liquidatore.



In particolare, il fallimento imputa a **B** di avere ceduto a terzi l'azienda a prezzo non congruo. E' nei limiti di detta allegazione che è necessario indagare circa la fondatezza della pretesa risarcitoria, tenuto conto che l'atto di cessione, in quanto tale, non può reputarsi atto gestorio estraneo alle finalità della liquidazione del patrimonio dell'impresa, non potendo trovare alcun rilievo, per quanto detto, il criterio di determinazione del danno in termini di differenza tra i netti patrimoniali.

In sostanza non si imputa al liquidatore di avere proseguito l'attività di impresa, con conseguente maggiore indebitamento, quanto il fatto a avere proceduto ad un atto di liquidazione improvvido, in quanto l'azienda sarebbe stata ceduta a prezzo non adeguato, con lesione patrimoniale per lo specifico atto.

In punto, tuttavia, manca la prova del valore dell'azienda ceduta al momento della cessione, posto che in atti non è stata prodotta evidenza documentale dei beni aziendali esistenti al momento del compimento dell'atto, di modo che non è possibile verificare il congruo valore di mercato, non essendo elemento dirimente, al fine di verificare la responsabilità del liquidatore, il fatto che poco dopo l'azienda, che si ripete non è individuata nei suoi singoli componenti strumentali, sarebbe stata ceduta a prezzo di gran lunga superiore da parte dell'avente causa della società *in bonis*.

In definitiva, il convenuto deve essere condannato al pagamento della somma di euro 41.500,00.=, oltre interessi compensativi al tasso legale dalla domanda al saldo.

Va evidenziato, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, che debbono seguire la soccombenza, come il convenuto risulti essere stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, dovendosi provvedere nella presente sede alla relativa liquidazione delle spettanze del suo difensore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata per la Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. condanna il convenuto **B** a pagare in favore dell'attore Fallimento **A** srl, la somma di euro 41.500,00.=, oltre interessi compensativi al tasso legale dalla domanda al saldo;



Sentenza n. 3153/2016 pubbl. il 22/11/2016

RG n. 1597/2014

Repert. n. 6268/2016 del 22/11/2016

2. condanna il convenuto ^B a pagare in favore del fallimento attore le spese di lite che si liquidano in euro 7.254,00.= per compensi professionali ed euro 1.357,00.= per esborsi, oltre accessori di legge.
3. liquida in favore dell'avv.to ed a carico dello Stato la somma di euro 3.627,00.=, a titolo di compensi, oltre accessori di legge;
4. pone quanto liquidato in corso di causa in favore del CTU a definitivo carico del convenuto

B

Venezia, 16 novembre 2016

Il Giudice Est.
Dr. Luca Boccuni

Il Presidente
Dr.ssa Liliana Guzzo

WWW.OSSERVATORIODIRITTOIMPREDA.IT



